

STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI**"AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.p.A."****- TITOLO I -****COSTITUZIONE, FINI, DURATA DELLA SOCIETA'****Art. 1 - Costituzione**

1. Ai sensi degli articoli 112 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è costituita, una Società per Azioni a totale capitale pubblico.

2. Possono divenire soci della predetta Società i Comuni interessati alla gestione del servizio idrico integrato, del servizio trasporti, del servizio distribuzione gas e di tutti gli altri servizi previsti dall'oggetto sociale.

3. Gli Enti Pubblici territoriali non potranno mai avere una partecipazione complessivamente inferiore al 100 (cento) per cento ed il Comune di Casale Monferrato non potrà avere una partecipazione inferiore al 51 (cinquantuno) per cento del capitale sociale.

Art. 2 - Denominazione e sede

1. La Società di cui al precedente articolo 1 assume la denominazione sociale di "AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.p.A." e più brevemente di "A.M.C. S.p.A.".

2. La Società ha sede legale nel Comune di Casale Monferrato.

Essa può istituire e sopprimere, nei modi di legge, sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, uffici, agenzie

e dipendenze.

Art. 3 - Natura della Società

1. La "AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.p.A." è una Società per Azioni a totale capitale pubblico locale, soggetta a controllo analogo di tipo in house providing da parte degli Enti pubblici soci.

2. Mediante appositi regolamenti interni, da approvare nelle forme e con le procedure stabilite nel presente statuto, la Società disciplina lo svolgimento della propria attività.

Art. 4 - Partecipazione alla Società

1. Alla Società possono partecipare i Comuni interessati alla gestione del servizio idrico integrato, del servizio trasporti, del servizio di distribuzione gas e di tutti gli altri servizi previsti dall'oggetto sociale.

2. La Società ha facoltà di aderire agli organismi regionali, nazionali ed internazionali che si occupano della gestione del servizio idrico integrato e delle problematiche relative ai servizi oggetto dell'attività sociale.

Art. 5 - Oggetto della Società

1. La Società ha come oggetto principale la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, nonché di fognatura e di depurazione delle acque reflue, della relativa riutilizzazione e del controllo degli scarichi in pubblica fognatura. La Società ha altresì come oggetto l'eser-

cizio di trasporti pubblici urbani di linea.

La Società provvede inoltre all'organizzazione, la gestione e l'esecuzione, anche in forma associata, dei seguenti servizi di interesse generale destinati a rispondere ad esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale:

a) ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trattamento, distribuzione e fornitura del gas e realizzazione dei relativi impianti ed opere;

b) ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, distribuzione di energia e/o calore e loro utilizzazione e/o vendita nelle forme consentite dalla legge;

c) illuminazione pubblica, illuminazione votiva, impianti semaforici, impianti telefonici e relative reti e cablaggi urbani, compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere;

d) gestione dei servizi di informazione, trasmissivi e di controllo, compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere;

e) l'esercizio di attività connesse e complementari ai trasporti pubblici quali parcheggi, scuolabus, servizi di rimozione forzata e di blocco dei veicoli, ecc., compresa la realizzazione delle attrezzature di servizio alla viabilità, ivi comprese aree e spazi di parcheggio;

f) espurgo pozzi neri, pulizia bocchette stradali e disotturazione condotti fognari;

g) trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti liquidi e

di quelli derivanti da impianti di depurazione di gestione propria;

h) laboratorio analisi e servizio cartografico;

i) gestione dei beni patrimoniali comunali;

j) gestione delle attività cimiteriali e funerarie, compresi il trasporto funebre, la cremazione e ogni attività per l'ampliamento, modifica o costruzione di nuove strutture cimiteriali, nonché la realizzazione dei relativi impianti;

k) la progettazione, l'attuazione e la successiva gestione di opere pubbliche e di opere di urbanizzazione di qualsiasi tipo.

2. I servizi di cui ai precedenti punti verranno svolti per gli Enti soci o comunque nell'intero ambito territoriale in cui si trovano gli Enti soci, secondo le condizioni e modalità contenute nelle singole convenzioni o disciplinari di affidamento.

3. Inoltre, la Società potrà svolgere servizi economici di interesse generale a rete come definiti dalla legge anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, a condizione che l'affidamento dei servizi avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica e che lo svolgimento di tali servizi sia compatibile con i requisiti stabiliti dall'ordinamento per il controllo analogo in house da parte degli Enti soci.

4. Per tutti i servizi di cui sopra la Società può svolgere

tutte le attività ad esse riconducibili di progettazione, costruzione di impianti, ricerca, programmazione e promozione.

5. La Società può svolgere studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad Enti pubblici, loro aziende e società nel settore dei pubblici servizi, con particolare riguardo alle utenze ed agli appalti di lavori, servizi e forniture.

6. I compiti affidati dagli Enti pubblici soci alla Società ed i servizi resi a favore dei medesimi Enti soci e delle collettività da essi rappresentate devono costituire oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della Società. È ammessa la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, la quale può essere rivolta a finalità diverse, a condizione che la produzione ulteriore permetta di ottenere economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso delle attività principali svolte dalla Società.

7. La Società può altresì fornire assistenza operativa alle autorità competenti ed esercitare, su loro delega, attività di monitoraggio ed altre attività o compiti inerenti all'ambiente.

8. La Società, al fine di garantire l'osservanza delle regole di separazione funzionale relative alle imprese verticalmente integrate nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale, nel rispetto dei principi di economicità e redditività e di riservatezza dei dati aziendali, persegue le seguenti fina-

lità: a) favorisce lo sviluppo della concorrenza nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale; b) garantisce la neutralità nella gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico; c) impedisce discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili; d) impedisce trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

9. La Società può eseguire qualsiasi operazione, immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale, che abbia relazione o attinenza con lo scopo sociale e che sia comunque ritenuta utile per il miglior raggiungimento delle finalità sociali.

10. La Società può partecipare alle gare per l'affidamento di servizi indette da parte di Enti pubblici soci sia nell'ambito territoriale all'interno del quale si trovano gli Enti soci che al di fuori dello stesso. La Società può promuovere la costituzione o partecipare a forme associative (Società, Associazioni temporanee di imprese, Consorzi, ecc.) per dare attuazione agli obblighi di separazione societaria, gestire servizi di interesse generale, partecipare alle gare per l'affidamento di servizi o svolgere attività strumentali o complementari.

11. La Società può stipulare convenzioni con altri soggetti pubblici o privati e partecipare a conferenze di servizi in vista della conclusione di accordi di programma per la definizione ed attuazione di opere, interventi o programmi di inter-

vento determinati.

12. Essa potrà inoltre:

A) raccogliere finanziamenti, anche infruttiferi, da soci e da dipendenti, nei limiti ed alle condizioni di cui al decreto legislativo 1/9/1993, n. 385, recante il Testo Unico Bancario, e successive modificazioni, integrazioni e disposizioni di attuazione, e delle successive norme che dovessero essere emanate in materia;

B) concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali, a garanzia di debiti o di obbligazioni assunte in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale, escluse comunque operazioni riconducibili all'esercizio dell'attività bancaria ed assicurativa. Essa non potrà comunque esercitare la raccolta del risparmio, l'attività di locazione finanziaria, attività di carattere finanziario nei confronti del pubblico, né di erogazione di credito al consumo neppure nell'ambito dei propri soci.

Art. 6 - Modalità di Affidamento delle Attività

1. I Comuni soci affidano direttamente alla Società i servizi e le attività che costituiscono l'oggetto sociale. Per l'affidamento delle attività i Consigli degli enti locali approvano un contratto di servizio, nel rispetto delle norme di legge sui servizi pubblici locali, delle discipline di settore, delle norme dello statuto comunale e del presente statuto, e definiscono in particolare:

a) i servizi affidati alla Società

b) la durata dell'affidamento

c) gli standard minimi di servizio e gli eventuali obiettivi di miglioramento

d) il programma di estensione delle reti e dei servizi

e) le modalità di determinazione delle tariffe

f) le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione

g) le modalità di informativa e di cooperazione

h) le modalità di determinazione e versamento degli eventuali canoni dovuti dalla Società agli enti affidanti

i) le modalità di determinazione e versamento dei corrispettivi e dei contributi in conto esercizio ed in conto capitale dovuti dagli enti affidanti

j) gli obblighi ambientali della Società

k) gli obblighi riguardanti le risorse umane.

2. Ciascun Comune socio ha diritto di impartire direttive al Consiglio di amministrazione, limitatamente allo svolgimento nel proprio territorio dei servizi pubblici affidati in modo diretto alla Società con modalità in house providing, purché le direttive siano compatibili con gli obblighi di continuità, qualità e sicurezza del servizio verso gli utenti finali previsti dalla normativa, dalle delibere delle autorità competenti o nei contratti stipulati con i singoli utenti. In ogni caso, le direttive impartite dal Comune socio dovranno rispetta-

re il principio dell'equilibrio economico finanziario della Società nella gestione del servizio affidato.

3. Ogni Comune socio che ha affidato alla Società un servizio pubblico nel proprio territorio con modalità in house providing ha facoltà di opporsi alle decisioni prese dalla Società con riferimento alla gestione dello stesso servizio. Il potere di opposizione potrà essere esercitato dal Comune socio esclusivamente nel rispetto degli obblighi e dei principi stabiliti dal precedente comma 2.

Art. 7 - Durata

1. La Società ha durata sino al 31 dicembre 2100.

2. La Società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci o per il verificarsi delle altre cause previste dall'art. 2484 codice civile.

La durata della Società potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 8 - Capitale Sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 30.000.000,00 (trentamila virgola zero zero) e sarà rappresentato da 1.000.000 (un milione) di azioni nominative del valore unitario di euro 30,00 (trenta virgola zero zero) che saranno assegnate ai soci in proporzione alle quote loro spettanti. Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari.

2. La quota di partecipazione degli Enti pubblici territoriali

non potrà in ogni caso mai essere inferiore al 100 (cento) per cento del capitale sociale e quella del Comune di Casale Monferrato al 51 (cinquantuno) per cento del capitale sociale. Non sarà pertanto valido nei confronti della Società il passaggio di azioni che porti la partecipazione di questi Enti al di sotto di tale limite.

3. I conferimenti, nell'ipotesi di aumento del capitale sociale, potranno essere costituiti, oltre che da denaro, anche da beni in natura e da crediti, compresi aziende o rami di azienda operanti nelle attività previste dall'oggetto sociale, nel rispetto delle norme di legge ed ai sensi dell'articolo 2342 e seguenti del codice civile.

4. Quando l'interesse della Società lo esige, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento del capitale sociale.

Art. 9 - Azioni

1. Le azioni sono nominative e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

2. Le azioni possono essere trasferite solamente ad altri enti locali soci, con l'approvazione preventiva dell'assemblea.

3. Il consenso potrà essere negato dall'Assemblea nel caso di violazione dell'articolo 1, comma 3 del presente statuto e potrà inoltre essere legittimamente rifiutato:

- a soggetti che si trovino in posizione di concorrenza o di

conflitto di interessi con la Società;

- a soggetti che risultino insolventi o inadempienti ad obblighi ed impegni, specie se assunti nei confronti di enti pubblici o della Società;

- a soggetti che rivestano qualità tali che la loro presenza nella compagine sociale possa risultare pregiudizievole per la Società. L'eventuale mancato gradimento dovrà essere sempre motivato.

4. La Società può emettere, con l'autorizzazione dell'Assemblea, obbligazioni ordinarie non convertibili sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

5. I soci, in conformità alle norme di legge in vigore, potranno effettuare finanziamenti alla Società che, salvo diverse pattuizioni, saranno considerati a titolo di mutuo a tasso zero.

6. La Società può:

a) costituire uno o più patrimoni, ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;

b) convenire, nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare, che al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi.

7. Ai fini di cui ai successivi articoli 21 e 27, e quindi per la nomina alle cariche sociali, gli azionisti sono suddivisi nei seguenti gruppi:

a) Comune di Casale Monferrato;

b) Unione Terre di Po e Colline del Monferrato: Borgo San Martino, Bozzole, Frassineto Po, Giarole, Valmacca (con esclusione dei comuni di Mirabello Monferrato, Occimiano, Pomaro Monferrato);

c) Unione dei Comuni tra Sture e Po: Balzola, Morano sul Po e Ticineto; Unione dei Comuni di Coniolo, Pontestura, Camino e Solonghello: Coniolo e Pontestura (con l'esclusione dei comuni di Camino e Solonghello); Comune di Villanova Monferrato;

d) Unione COSER: Caresana, Costanzana, Motta De' Conti, Pertengo, Pezzana, Stroppiana;

e) Unione Collinare Terre di Vigneti e Pietra da Cantoni: Cella Monte, Rosignano Monferrato, San Giorgio Monferrato e Unione Cinque Terre del Monferrato: Ozzano Monferrato, Sala Monferrato, Terruggia e Treville (con l'esclusione di Olivola).

8. Ai soli fini di cui al comma 6 dell'art. 17, i Comuni aventi diritto al voto assembleare per le deliberazioni riguardanti il servizio idrico integrato sono i seguenti: Casale Monferrato, Balzola, Borgo San Martino, Bozzole, Caresana, Costanzana, Frassineto Po, Giarole, Morano sul Po, Motta de Conti, Pertengo, Pezzana, Stroppiana, Ticineto, Valmacca e Villanova Monferrato.

Art. 10 - Scioglimento della Società

1. In caso di scioglimento l'Assemblea procede alla nomina di liquidatori con il compito di redigere il bilancio finale di

liquidazione e di indicare la quota-parte spettante a ciascun socio con riferimento alle quote di partecipazione.

Per le modalità di nomina e di revoca dei liquidatori e per le procedure di liquidazione si fa riferimento alle norme previste per le Società per azioni di cui agli artt. 2487 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con quanto di seguito.

2. Il collegio di liquidatori sarà composto da tre membri nominati con le procedure previste al successivo articolo 21 per la nomina del Consiglio di Amministrazione, con l'avvertenza che il Comune di Casale Monferrato avrà diritto alla nomina di due membri, mentre tutti gli altri enti pubblici territoriali avranno diritto alla nomina di un membro che sarà prescelto dall'Assemblea nella quale il Comune di Casale non potrà votare.

3. Le quote parti spettanti a ciascun ente socio saranno anzitutto costituite dagli impianti, reti e altri beni immobili di proprietà della Società e situati nel territorio del singolo Ente e poi dalla ripartizione delle altre attività nette patrimoniali, da impianti e immobili di proprietà della Società sul territorio di Comuni non soci.

In ogni caso (e quindi anche in caso di incapienza della quota di liquidazione rispetto al valore dei beni assegnandi) sarà facoltà del Comune nel quale gli impianti si trovano riscattare gli stessi versando alla Società il corrispettivo del valo-

re, a condizione che gli impianti siano stati conferiti dallo stesso Comune.

4. L'Assemblea può autorizzare i liquidatori a cedere l'azienda sociale o rami di essa, ovvero singoli beni e diritti o blocchi di essi ed a compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Art. 11 - Controversie

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra la Società ed i soci, gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori e tra i soci fra loro per cause relative e/o dipendenti e/o connesse al presente statuto oppure relative al rapporto sociale, il foro competente esclusivo sarà il Tribunale di Vercelli.

- TITOLO II -

RAPPRESENTANZA INTERCOMUNALE

Art. 12 - Attribuzioni

1. La Rappresentanza Intercomunale è diretta espressione degli enti locali e serve a rafforzare ed estendere l'esercizio di controllo analogo da parte dei soci. Essa è investita dei poteri di controllo generale sull'attività societaria, con l'eccezione dei controlli di cui è competente il Collegio Sindacale e/o la Società di revisione a norma del codice civile.

2. I componenti della Rappresentanza Intercomunale partecipano

alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, e potranno formulare direttive ed indirizzi all'organo amministrativo.

3. I componenti della Rappresentanza Intercomunale potranno accedere a tutti i documenti contabili e sociali.

4. La Rappresentanza Intercomunale può richiedere, con istanza motivata della maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti, l'autorizzazione preventiva dell'Assemblea ai sensi dell'art. 16, comma 1, punto 9, per qualunque atto all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione.

È ammessa azione di responsabilità con le modalità e limiti previsti dal codice civile nei confronti dei richiedenti, per eventuali danni causati dall'eventuale ritardo dovuto all'iter autorizzativo di cui trattasi.

Art. 12.bis - Nomina dei componenti la Rappresentanza Intercomunale

1. La Rappresentanza Intercomunale è composta da 9 (nove) membri la cui nomina è riservata come segue:

- 5 (cinque) membri al Comune di Casale Monferrato;
- 1 (uno) membro per ciascuna Unione di Comuni indicata nell'art. 9, punto 7 nelle lettere da b) fino a e), del presente statuto.

I componenti nominati Consiglieri di Amministrazione cessano dalla carica di componente la Rappresentanza Intercomunale, la cui composizione resterà di quattro membri.

2. Le nomine da parte dei Comuni devono essere effettuate otto giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea indetta per la nomina ed immediatamente comunicate alla Società; in caso di ritardo nella nomina, provvederà l'Assemblea nella quale votano solo i Comuni facenti parte del gruppo interessato alla nomina stessa. Ai nominati saranno applicate le norme dell'art. 2449 del codice civile.

3. Per la sostituzione di uno o più componenti della Rappresentanza Intercomunale per dimissione, revoca o altro, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 12 bis comma 1, si provvede con le stesse modalità indicate per la nomina. I componenti così nominati resteranno in carica sino alla normale scadenza della Rappresentanza Intercomunale.

4. I componenti, durano in carica fino a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili; possono essere anche non soci e debbono essere scelti fra persone che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte presso Enti, aziende pubbliche o private e devono essere in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2387 del codice civile.

5. I componenti la Rappresentanza Intercomunale sono revocabili in qualunque tempo dall'organo che li ha nominati.

6. L'incarico di componente della Rappresentanza Intercomunale

non dà diritto ad alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico stesso.

- TITOLO III -

GLI ORGANI

Art. 13 - Organi

1. Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
- d) il Collegio Sindacale;
- e) il Direttore Generale.

2. Non è possibile istituire organi della Società diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

3. Non è possibile corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né trattamenti di fine mandato, fatto salvo quanto previsto dalle norme che disciplinano il rapporto di lavoro dipendente, ove applicabili.

CAPO I - ASSEMBLEA

Art. 14 - Assemblea degli azionisti

1. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria o

straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito territoriale nel quale la Società opera.

Art. 15 - Convocazione

1. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso con lettera raccomandata dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

2. In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia intervenuta la maggioranza degli Amministratori in carica e la maggioranza dei componenti effettivi del Collegio Sindacale. In tal caso, però, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 16 - Attribuzioni

1. L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio di esercizio;

b) prende atto della nomina dei componenti della Rappresentanza Intercomunale;

c) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, scegliendoli tra i componenti della Rappresentanza Intercomunale;

d) nomina e revoca il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

e) nomina i componenti e il Presidente del Collegio Sindacale, fatta salva la riserva di cui al successivo articolo 27, comma 2;

f) determina il compenso degli amministratori e dei membri del Collegio Sindacale;

g) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

h) approva il regolamento dei lavori assembleari;

i) autorizza il Consiglio di amministrazione, ferma restando la responsabilità del medesimo, all'adozione dei seguenti atti:

1. nomina e revoca del Direttore generale

2. piano programma

3. budget annuale e pluriennale degli investimenti e dell'esercizio

4. partecipazioni in società ed a consorzi di imprese

5. acquisizione di nuovi servizi pubblici da parte di enti locali

6. acquisizione di servizi al di fuori dell'ambito territoriale degli enti locali soci e partecipazione a gare

7. acquisti ed alienazione di beni immobili, contratti e atti di importo superiore al 10% del capitale sociale e non correlati né precedentemente ricompresi negli atti programmatici

sottoposti ad autorizzazione assembleare

8. regolamento per gli appalti di lavori, servizi e forniture affidati al Direttore generale

9. ogni atto proposto a maggioranza dei 2/3 dei componenti della Rappresentanza Intercomunale.

Per quanto riguarda l'autorizzazione degli atti di cui sopra contrassegnati dai punti 2 e 3 è richiesta una maggioranza qualificata di almeno il 75% del capitale sociale.

j) delibera sugli altri oggetti riservati alla sua esclusiva competenza dalla legge o dal presente statuto.

2. La richiesta di autorizzazione di cui alla lettera i) del comma 1, viene trasmessa all'assemblea e contemporaneamente ai Comuni soci per le determinazioni dell'organo competente.

Nel regolamento dell'assemblea vengono indicati i termini e le modalità di rilascio delle autorizzazioni e di comunicazione delle deliberazioni assembleari agli enti locali soci.

3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su ogni altro oggetto riservato alla sua competenza dalla legge.

4. La documentazione fondamentale oggetto di approvazione assembleare sarà consultabile presso la Società da parte di tutti i soci e, limitatamente agli atti connessi alla gestione del Servizio Idrico Integrato, anche alla Autorità d'Ambito.

5. Ciascuno dei soci ha diritto di ottenere, anche fuori

dall'Assemblea, tutte le informazioni attinenti la gestione e l'andamento della Società.

Art. 17 - Composizione, intervento e voto

1. Hanno diritto di intervenire nell'Assemblea gli azionisti che risultino iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima dell'Assemblea.

2. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare a mezzo delega, rilasciata anche con semplice lettera, ai sensi dell'art. 2372 c.c.

3. Il Rappresentante legale delle persone giuridiche socie può partecipare all'Assemblea, dimostrando la sua qualifica.

4. I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

5. Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione.

6. I Comuni Soci estranei all'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese" (A.T.O.) non hanno diritto di voto nelle delibere assembleari riguardanti il servizio idrico integrato.

7. Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe.

Art. 18 - Presidenza e segreteria

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione, dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età, ovvero da persona designata dagli intervenuti.

2. Il Segretario, che può essere scelto tra estranei, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

3. Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente dell'Assemblea, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.

4. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio.

5. Il verbale deve indicare:

a) la data dell'assemblea;

b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);

c) le modalità e i risultati delle votazioni;

d) l'identità dei votanti, con la precisazione se abbiano vo-

tato a favore, contro o si siano astenuti;

e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 19 - Costituzione e deliberazioni

1. L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio, ovvero entro il maggior termine di centottanta giorni nell'ipotesi di cui all'articolo 2364, ultimo comma, codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dall'art. 2367, comma 1°, del codice civile, l'Assemblea, sia in via ordinaria sia in via straordinaria, verrà altresì convocata qualora ne faccia richiesta anche un solo socio, a prescindere dalla misura della sua partecipazione; nella domanda dovranno essere indicati gli argomenti da trattare.

3. Ciascun socio ha diritto:

- di attivare l'obbligo del Collegio Sindacale di investigare e relazionare sulla propria eventuale denuncia, in deroga all'art. 2408, II° comma, del codice civile;

- di poter richiedere l'annullamento delle delibere assembleari;

- di poter richiedere l'intervento del Tribunale nella gestione della Società ai sensi dell'art. 2409 del codice civile, in deroga a quanto previsto dal I° comma del predetto articolo.

4. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmen-

te costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato, salvo che per le autorizzazioni previste dall'art. 16, lettera i), punti 2 e 3 per le quali è richiesta la maggioranza qualificata del 75%.

5. L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

6. L'Assemblea straordinaria delibera sia in prima, sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

7. Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine alla regolare costituzione dell'Assemblea.

8. La direzione dei lavori assembleari e la scelta del sistema di votazione compete al Presidente dell'Assemblea.

CAPO II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società che non siano in modo tassativo riservati all'Assemblea dei soci dalla legge o dallo statuto.

2. Al Consiglio di amministrazione compete l'adozione dei

provvedimenti necessari per il raggiungimento dei fini aziendali, nel rispetto delle attribuzioni del Direttore Generale ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi generali formulati dall'Assemblea. Al Consiglio stesso spetta il controllo sull'attività gestionale affidata al Direttore Generale.

3. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare ed in via esemplificativa, dopo aver ottenuto le autorizzazioni dell'Assemblea nei casi in cui sono richieste ai sensi dell'articolo 16 del presente statuto:

a) delibera, all'inizio del mandato, il piano-programma e, annualmente, gli aggiornamenti che si rendessero necessari o opportuni;

b) delibera i budget economici pluriennale e annuale, nonché le variazioni che si rendessero necessarie durante l'anno;

c) approva le tariffe e le condizioni di fornitura dei servizi prestati dalla Società nell'ambito degli indirizzi tariffari stabiliti dall'Assemblea;

d) delibera i regolamenti previsti dal presente statuto e gli altri che ritiene opportuni per disciplinare l'ordinamento ed il funzionamento societario;

e) delibera l'assunzione di mutui e le altre operazioni di affidamento, attivo o passivo, a medio e lungo termine;

f) delibera in ordine alla nomina, conferma o cessazione dal servizio del Direttore generale.

4. Se la società è soggetta alla separazione funzionale dell'attività di distribuzione del gas naturale, secondo quanto stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, ed alcuni consiglieri di amministrazione non fanno parte del Gestore indipendente della medesima attività, essi non possono rivestire ruoli operativi e/o decisionali nelle attività di produzione o di vendita del gas naturale e dell'energia elettrica. In tal caso, i consiglieri che fanno parte del Gestore indipendente esprimono parere vincolante su tutte le decisioni del consiglio di amministrazione che riguardano gli aspetti gestionali ed organizzativi dell'attività di distribuzione del gas naturale e sull'approvazione del piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture funzionali all'esercizio dell'attività di distribuzione del gas. Inoltre, i consiglieri di amministrazione che compongono il Gestore indipendente devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'Autorità per l'energia per esercitare il loro compito.

5. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle proprie competenze, può attribuire parte delle sue funzioni al Direttore generale e affidare deleghe secondo quanto stabilito dall'art. 24 dello statuto.

Art. 21 - Nomina degli Amministratori

1. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo da parte degli Enti soci e tenuto conto della sua struttura organizzativa, la

Società è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto di 5 (cinque) membri scelti obbligatoriamente tra i componenti della Rappresentanza Intercomunale, la cui nomina è riservata come segue:

- numero 3 (tre), tra cui il Presidente, al Comune di Casale Monferrato;

- numero 2 (due) agli altri Comuni nell'assemblea nella quale votano i soli Comuni appartenenti alle Unioni di comuni indicate nell'art. 9, punto 7, nelle lettere da b) fino a e).

In tal caso risulteranno eletti i membri della Rappresentanza Intercomunale che avranno ottenuto i voti corrispondenti al maggior numero di quote azionarie; in caso di parità di voti sarà eletto il più anziano di età.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti dalla normativa vigente in materia.

A decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi e per il periodo di tempo durante il quale tali norme saranno in vigore, la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere conforme ai criteri indicati dalle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Tali criteri dovranno essere rispettati anche per la sostituzione dei consiglieri di amministrazione cessati nel corso del mandato prima della scadenza del loro incarico.

2. Per la sostituzione di uno o più Consiglieri per dimissioni, revoca o altro si provvede con le stesse modalità indicate per la nomina. I Consiglieri così nominati resteranno in carica sino alla normale scadenza del Consiglio.

3. Nel caso in cui venga a mancare la maggioranza degli Amministratori o, in forza di ripetute sostituzioni, non sia più in carica la maggioranza degli Amministratori originariamente nominati, si applicherà la disposizione di cui al 2° e 3° comma dell'articolo 2386 codice civile.

4. Gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili; possono essere amministratori anche soggetti non soci e debbono essere scelti fra persone che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte presso Enti, aziende pubbliche o private e devono essere in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2387 del codice civile.

5. Per la sostituzione degli amministratori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2385 del codice civile.

6. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta, un Vice Presidente, il quale ha esclusivamente il compito di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento e non ha diritto ad alcun compenso aggiuntivo per la carica.

7. I Consiglieri sono revocabili in qualunque tempo dall'Organo che li ha nominati.

Art. 22 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

2. Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti o da almeno due terzi dei Componenti della Rappresentanza Intercomunale o dal Collegio Sindacale.

3. In caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente.

4. La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta, salvo i casi di urgenza, almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite lettera, telefax, telegramma o posta elettronica certificata spediti al domicilio degli Amministratori e dei membri della Rappresentanza Intercomunale e del Collegio Sindacale. Il Presidente provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

Art. 23 - Altre disposizioni

1. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione e di componente della Rappresentanza Intercomunale è soggetta

alle situazioni di incompatibilità e ineleggibilità previste dalla legge.

2. L'amministratore deve adempire tempestivamente agli obblighi di cui all'articolo 2391 del codice civile.

Art. 24 - Deleghe di attribuzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad uno dei propri consiglieri. In aggiunta, il Consiglio può assegnare deleghe anche al Presidente, a condizione che tale attribuzione sia stata autorizzata preventivamente dall'Assemblea.

2. Potrà nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

3. All'Amministratore Delegato, al Direttore Generale ed ai procuratori speciali spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita.

4. Non sono delegabili, oltre agli atti che la legge riserva inderogabilmente al Consiglio stesso, le decisioni sui seguenti atti:

- i piani programma annuali e pluriennali ed i budget di esercizio;

- la politica generale degli investimenti e delle tariffe;

- i contratti e gli accordi con i Comuni e con le società da-

gli stessi partecipate per l'erogazione dei servizi attinenti all'oggetto della Società;

- l'acquisto e la sottoscrizione di azioni o di partecipazioni in altre società o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché l'acquisto di aziende;

- la vendita di azioni o di partecipazioni in altre società o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, o di aziende;

- l'acquisto o la vendita di beni immobili;

- l'assunzione di finanziamenti;

- la concessione di garanzie in favore di terzi;

- l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio del diritto di voto relativamente alle partecipazioni della Società in altre società, ogni volta che in tali società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali.

5. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, almeno ogni novanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che

in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della Società.

6. Compete al Consiglio di Amministrazione l'approvazione del regolamento interno per l'esercizio dei poteri di firma da parte dei Dirigenti e di altri dipendenti.

Art. 25 - Compensi e rimborso spese

1. Agli amministratori compete, oltre al compenso stabilito dall'assemblea in base all'articolo 16, anche il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

CAPO III - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art. 26 - Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale. Il Presidente ha la facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti del giudizio, fatte salve le competenze del Direttore Generale. Ha altresì facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali o irrituali, qualora sia stato a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente ha la facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti e di conferire procure speciali per singoli atti, anche a persone estranee alla Società. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice

Presidente. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

3. La nomina del Presidente sarà effettuata dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 16 dello statuto.

CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE

Art. 27 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale si compone del Presidente e di due Sindaci effettivi, nonché di due Sindaci supplenti, tutti scelti nel registro dei revisori contabili.

2. Al Comune di Casale Monferrato spetta la nomina di due Sindaci Effettivi e di un Sindaco supplente ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile. Il terzo Sindaco effettivo e il secondo Sindaco supplente saranno nominati dall'Assemblea, secondo le procedure di cui all'articolo 21, senza la partecipazione al voto delle azioni facenti capo al Comune di Casale Monferrato.

A decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi e per il periodo di tempo durante il quale tali norme saranno in vigore, la composizione del Collegio sindacale dovrà essere conforme ai criteri indicati dalle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

Gli stessi criteri si applicheranno nella nomina dei sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o

più sindaci effettivi, i sindaci supplenti subentreranno secondo l'ordine idoneo a garantire il rispetto della quota prevista dalla normativa sull'equilibrio tra generi.

3. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato ai sensi dell'articolo 2398 del codice civile dall'intera Assemblea.

4. Il Collegio rimane in carica per tre esercizi e può essere riconfermato. Il Collegio scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. L'Assemblea stabilisce gli emolumenti del Presidente e dei Sindaci effettivi.

5. Ai Sindaci compete altresì il rimborso delle spese di trasferta sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

6. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

7. Il Collegio sindacale, assistito da uno o più esperti del settore nominati dall'Assemblea della Società, presenta, alla fine del proprio mandato triennale, all'Assemblea stessa ed ai Consigli comunali degli enti soci, una relazione sull'andamento della gestione aziendale contenente indicatori della sua efficienza, efficacia ed economicità comparati nel

tempo e con quelli di realtà simili.

CAPO V - DIREZIONE

Art. 28 - Direttore Generale: funzioni

1. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale e la responsabilità gestionale della Società per le funzioni ad esso attribuite ed opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un'organizzazione interna idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane e materiali.

In particolare il Direttore Generale:

A) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

B) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria della Società;

C) adotta i provvedimenti necessari per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo;

D) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano programma, del budget pluriennale ed annuale e del bilancio di esercizio;

E) formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione;

F) può stare in giudizio, anche senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, quando si tratta della riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio dell'azienda;

G) adotta i provvedimenti relativi al personale, nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali regolamenti aziendali;

H) dirige il personale;

I) firma gli ordinativi di pagamento e sottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;

L) firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente;

M) interviene, di norma, personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro con facoltà di conciliare o transigere la controversia. Può, tuttavia, farsi rappresentare da un dipendente della Società previa procura da conferirsi con le modalità previste dall'art. 420 del codice di procedura civile;

N) è il responsabile del sistema aziendale della sicurezza ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

O) provvede a tutti gli altri compiti fissati dalle leggi e dal presente statuto, nonché a quelli che gli vengono formalmente assegnati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 24.

2. Il Direttore Generale provvede direttamente nel rispetto delle norme di legge riguardanti gli appalti pubblici, sotto la propria responsabilità, entro i limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposito Regolamento, agli appalti di lavori, forniture e servizi ed alle

spese ed alienazioni necessarie per assicurare l'ordinario e normale funzionamento della Società, sottoponendo periodicamente al Consiglio stesso il relativo rendiconto.

3. Il Direttore Generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo che deve essere verbalizzato. Nel caso in cui il Consiglio decida in modo difforme dalle proposte del Direttore Generale deve motivare le ragioni del dissenso.

4. Il Direttore Generale, previa informazione al Consiglio di Amministrazione, può delegare ad uno o più dipendenti della Società parte delle proprie competenze, nonché il potere di firma degli atti che comportino impegni per la stessa Società.

5. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, con propria deliberazione, il dirigente od i dirigenti della Società incaricati di svolgere le funzioni di Direttore Generale, in caso di assenza contemporanea sia del titolare che del Vice Direttore Generale.

6. Il Direttore Generale non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, né può accettare incarichi, anche temporanei, di carattere professionale estranei alla Società, senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 29 - Direttore Generale: requisiti, modalità di nomina e rapporto di lavoro

1. I requisiti e le modalità di nomina e di sostituzione tem-

poranea, le incompatibilità e quant'altro relativo al rapporto di lavoro del Direttore generale sono determinati dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione dietro autorizzazione dell'Assemblea per un periodo di tre anni e può essere confermato. Durante il triennio il Direttore Generale non può essere licenziato, se non per giusta causa riguardante la Società o comunque la sua funzionalità ed efficienza. I motivi del licenziamento dovranno, a cura del Presidente, essere contestati all'interessato per iscritto, con invito a presentare - pure per iscritto ed entro un congruo termine comunque non inferiore a quindici giorni - le proprie difese. I motivi del licenziamento debbono farsi constare esplicitamente nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che deve essere adottata a scrutinio segreto con l'intervento di almeno i due terzi dei suoi componenti, ed autorizzata dall'Assemblea.

3. Qualora tre mesi prima della scadenza del triennio il Consiglio di Amministrazione non abbia deliberato circa la cessazione del Direttore Generale, questi si intenderà tacitamente confermato per un altro triennio. La deliberazione di mancata conferma deve essere congruamente motivata ed adottata, a scrutinio segreto, con l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti. La suddetta deliberazione deve essere immediatamente comunicata al Direttore Generale con la procedura

di cui al comma precedente.

4. Il trattamento economico e normativo del Direttore generale è quello derivante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti delle imprese di servizi pubblici degli Enti Locali, dai contratti integrativi di settore, aziendali ed individuali, nonché per quanto in essi non stabilito, dalle leggi generali vigenti.

5. La semplice adesione della Società alla associazione di categoria stipulante comporta l'automatica applicazione al Direttore generale dei contratti dalla stessa stipulati.

Art. 30 - Vice Direttore Generale

1. Al Servizio Amministrativo della Società è preposto il Vice Direttore Generale.

Il Vice Direttore Generale coadiuva il Direttore Generale in tutte le sue mansioni di indole legale, amministrativa e commerciale e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Vice Direttore Generale cura sotto la sua personale responsabilità tutto quanto attiene al funzionamento amministrativo della Società e collabora con il Collegio sindacale e con il revisore o la Società di certificazione, se nominata.

TITOLO IV

- GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA -

Art. 31 - Piano-programma, bilancio economico di previsione pluriennale, bilancio economico di previsione annuale

1. Il Piano-programma deve contenere le scelte e gli obiettivi

che la Società intende perseguire nel medio periodo.

2. Il Budget economico pluriennale deve essere redatto in coerenza con il Piano-programma; deve articolarsi per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e indicando le relative modalità di finanziamento; deve altresì comprendere, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.

3. Il Budget annuale non potrà chiudersi in perdita. Esso dovrà, in particolare, considerare fra i ricavi i corrispettivi a copertura di minori ricavi o di maggiori costi per i servizi richiesti dagli Enti soci alla Società a condizioni di favore, ovvero dovuti a provvedimenti richiesti dagli Enti soci per ragioni di carattere sociale. Al budget annuale deve essere allegata la tabella numerica del personale che viene approvata contestualmente al bilancio stesso.

Il budget annuale deve contenere i criteri per la ripartizione dei costi comuni a più servizi.

TITOLO V

- ESERCIZI SOCIALI ED UTILI -

Art. 32 - Esercizio Sociale

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvederà nei modi e nei limiti di legge alla compilazione del bilancio da sottoporre all'Assemblea degli azioni-

sti.

Art. 33 - Utili di esercizio

1. L'utile netto risultante dal bilancio d'esercizio deve essere destinato prioritariamente:

a) a riserva legale (ai sensi dell'articolo 2430 del codice civile) per il 5 per cento;

b) alla costituzione od all'incremento di un fondo di riserva facoltativa nella misura che verrà deliberata dall'Assemblea, su proposta motivata del Consiglio d'Amministrazione;

c) ad un fondo di finanziamento di rinnovo e dello sviluppo degli investimenti, fino alla concorrenza del fabbisogno indicato nel Piano-programma.

2. L'eccedenza verrà posta a disposizione degli Enti soci in base alle quote di partecipazione.

TITOLO VI

- REGOLAMENTI E NORME FINALI -

Art. 34 - Regolamenti di competenza del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della legge e del presente statuto, adotta regolamenti interni per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni aziendali.

2. In particolare vengono disciplinate con regolamento aziendale le seguenti materie:

a) contabilità, finanza, bilanci e pianificazione di cui

all'articolo 31;

b) stipulazione di contratti attivi e passivi per opere, lavori, forniture e servizi mediante procedure ad evidenza pubblica o trattativa privata, affidati dal Direttore generale ai sensi dell'art. 28, comma 2, dello statuto;

c) diritto d'accesso.

Art. 35 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge.

Visto, Casale Monferrato, li 18 ottobre 2017

F.TO VINCENZO OTTONE

F.TO ANTONIO OPPEZZO NOTAIO

Regolamento per le autorizzazioni richieste dall'art. 16 lettera i) dello Statuto

Art. 1

Il presente regolamento si applica alle autorizzazioni da richiedersi dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. relativamente agli atti elencati nell'art. 16 lettera i) dello Statuto che sono i seguenti:

- nomina e revoca del Direttore Generale;
- piano programma;
- budget annuale e pluriennale degli investimenti e dell'esercizio;
- partecipazioni in società, consorzi di imprese;
- acquisizione di nuovi servizi pubblici da parte di enti locali;
- acquisizione di servizi al di fuori dell'ambito territoriale degli enti locali soci, partecipazione a gare;
- acquisti ed alienazione di beni immobili di importo superiore al 10 % del capitale sociale;
- regolamento per gli appalti di lavori, servizi e forniture affidati al Direttore Generale;

Art. 2

Il Presidente dell' A.M.C trasmette, con lettera raccomandata avviso di ritorno diretta a tutti i Comuni Soci, il testo, completo e corredato da tutti i suoi eventuali allegati, della bozza di deliberazione del Consiglio di Amministrazione di cui si chiede l'autorizzazione.

I Comuni Soci formulano le loro eventuali osservazioni che dovranno pervenire entro e non oltre venti giorni dal ricevimento di cui trattasi.

È facoltà del Comune Socio, in presenza di particolari difficoltà da motivarsi, richiedere, per l'esame degli atti, un maggior termine rispetto a quello fissato.

Art. 3

Decorso il termine previsto dal presente articolo 2, il Presidente dell'A.M.C. provvede a convocare, nei termini previsti dallo statuto, l'Assemblea iscrivendo all'ordine del giorno il provvedimento da autorizzare.

Alla convocazione della Assemblea dovranno essere allegate tutte le eventuali osservazioni formulate per iscritto dai Comuni Soci.

Art. 4

Il Consiglio di Amministrazione adotterà la deliberazione di cui ha ricevuto autorizzazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione stessa.

Decorso il suddetto termine l'autorizzazione verrà considerata decaduta.

Art. 5

Nei casi di motivata urgenza, il Presidente A.M.C. provvede contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che dovrà svolgersi entro 15 giorni ed alla trasmissione della bozza di deliberazione soggetta ad autorizzazione.

Art. 6

Le procedure previste dal presente Regolamento si applicano alle autorizzazioni richieste dal Consiglio di Amministrazione a partire dal giorno successivo alla data dell'approvazione da parte dell'Assemblea del Regolamento stesso.